



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Decisione di non luogo a procedere

PROCEDIMENTO N. 50S-2017 a carico di Alessandro Lorati

A) a seguito dell'invio, in data 22 Settembre 2017, di rapporto informativo da parte del Sig. Giacomo Paolo Santi, Direttore di Torneo, in relazione a quanto avvenuto in occasione del Campionato Nazionale Match Play Maschile Trofeo Giuseppe Silva disputatosi presso l'Adriatic Golf Club Cervia in data 15/19 Settembre 2017, la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti del Sig. Alessandro Lorati così come disposto dall'art. 2 comma 3 del Regolamento di Giustizia.

B) In particolare, nel citato rapporto informativo, viene testualmente riportato quanto segue: *“il giocatore Lorati Alessandro interrompeva il gioco, ritirandosi, durante il 1° giro di qualifica ai campionati Nazionali Match Play, senza il permesso del Comitato di Gara, adducendo un malessere alla schiena. Il CdG, ritenendo il motivo non soddisfacente procedeva, secondo la normativa vigente, alla squalifica”*.

C) In data 25 Settembre, ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento di Giustizia, la Segreteria della Federazione Italiana Golf, inoltrava il suddetto rapporto informativo al sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei Minori).

D) In data 3 Ottobre 2017 il Sottoscritto Giudice Nazionale contattava telefonicamente il Direttore di Torneo Sig. Paolo Santi il quale riferiva che il Sig. Lorati, dopo avere interrotto il gioco, si era recato da un suo collega membro del Comitato di Gara riferendogli di avere abbandonato il gioco per un forte dolore alla schiena. Successivamente si riuniva il Comitato di Gara che decideva di squalificare il giocatore non ritenendo soddisfacente il motivo addotto per il ritiro dalla competizione.

*

Questo Giudice ritiene che il comportamento del Sig. Lorati non configuri un'ipotesi di illecito sportivo o infrazione disciplinare.

Infatti, come dichiarato dallo stesso Direttore di Torneo, il Sig. Lorati dopo avere abbandonato il gioco si è recato presso un membro del Comitato di Gara riferendogli il motivo per cui aveva deciso di ritirarsi dalla competizione. Ciò in ossequio al disposto della Regola 6-8 che al terzo capoverso prevede che *“se il giocatore interrompe il gioco senza specifico permesso del Comitato, deve riferirlo al Comitato non appena possibile. Se lo fa ed il Comitato considera soddisfacente il motivo per cui lo ha fatto, non c'è alcuna penalità. Altrimenti il giocatore è squalificato.* Il Comitato di Gara non considerando soddisfacente il motivo per cui il Lorati aveva deciso di ritirarsi, provvedeva a squalificare il giocatore dalla competizione. In ogni caso il Lorati, recandosi da un membro del Comitato di Gara per riferire il motivo per cui aveva deciso di interrompere il gioco, si è comportato secondo quanto previsto dalle regole del golf.

Il suo comportamento non configura pertanto un'ipotesi di illecito sportivo o infrazione disciplinare da sanzionarsi ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Avv. Massimiliano Perletti, Giudice Sportivo Nazionale, dispone il non luogo a procedere con riferimento ai fatti di cui al procedimento n. 50S-2017.

Milano 4.10.2017



Avv. Massimiliano Perletti

Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori)